INTESA A LIVELLO REGIONALE CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025.

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di maggio, in Cagliari presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Via Giudice Guglielmo n. 46

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La presente intesa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita l'ipotesi di delega al livello regionale prevista all'art. 30 comma 4 lettera b5 del CCNL 2019-2021, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2024-2025.**

Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al contratto collettivo nazionale integrativo a.s. 2024-2025.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto e predeterminato il quadro delle disponibilità da parte degli Ambiti territoriali. Per il personale docente i posti residuati dopo la mobilità di organico di diritto sono comunque esclusi dalle operazioni del presente contratto

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

La presente intesa determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed hanno validità per l'a.s. **2024-2025**.

Al fine di ampliare il quadro complessivo delle disponibilità e di favorire la massima utilizzazione del personale è consentito, a chi non l'abbia già effettuata nei termini, la presentazione della domanda di trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale entro 10 gg dalla firma e pubblicazione del presente contratto esclusivamente nel caso in cui si trovi in una delle seguenti condizioni:

- Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2024/2025 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi, anche non avendo presentato domanda di mobilità;
- Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2024/2025 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi e che, avendo presentato domanda di mobilità, non sia stato soddisfatto su una delle sedi richieste.

Alle stesse sopracitate condizioni potranno, inoltre, essere accolte le domande di accesso al tempo parziale già presentate fuori termine. Resta inteso che il docente di cui sopra, se nel corso dei movimenti viene riassorbito su COI o su COE stesso comune sulla scuola di titolarità, non potrà presentare alcuna istanza di part time fuori termine, venendo a cadere la motivazione finalizzata alla rimessione nei termini, cioè il pregiudizio subendo.

In caso di concorrenza delle domande di tempo parziale verrà data priorità al personale appartenente a classe di concorso in esubero.

In ogni caso non potranno superarsi i contingenti per il tempo parziale previsti dalla normativa vigente.

In via eccezionale è consentita, esclusivamente ad istanza dell'interessato, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria del personale docente anche su tre comuni, in subordine e ricorrendo le condizioni per la presentazione dell'istanza di cui al vigente CCNI as 2024-2025 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sempre che sussistano anche i presupposti per la costituzione delle cattedre o dei posti come da contratto. L'istanza anche in questo caso andrà presentata tramite il portale POLIS o con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA, sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali.

Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte - dopo la pubblicazione da parte degli ATS del movimento annuale - dopo le operazioni di immissione in ruolo e prima del 31/08 ovvero fino alla data della prima pubblicazione di assegnazione degli incarichi di supplenza se precedente al 31/08 potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità a coloro che abbiano già presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2024. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate e pertanto la sede eventualmente liberata dal perdente posto ripescato è considerata a tutti gli effetti come disponibilità sopravvenuta ed è destinata a supplenza in caso di personale docente ovvero anche a ruolo nel caso di personale ATA; l'operazione viene disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.

Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2024-2025, non possono essere modificate le cattedre costituite in organico di diritto, le operazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate, per il personale docente, attraverso contributi orari non utilizzati per costituire cattedre, contributi che si dovessero rendere disponibili fino alle operazioni di utilizzazione.

In ogni caso, l'applicazione del presente articolo non potrà comportare il rifacimento delle operazioni già effettuate.

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

La richiesta di avvalersi delle ipotesi previste del presente accordo va avanzata con dichiarazione allegata alle domande di utilizzazione e assegnazione presentate tramite il portale POLIS o con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali.

Art. 3 - Scambio sedi fra coniugi

È ammesso lo scambio di sedi fra coniugi, unioni civili e conviventi di fatto appartenenti al medesimo ruolo o profilo o classe di concorso. Possono essere oggetto di scambio di cui al presente articolo solo i posti che i coniugi occupano in titolarità. La convivenza deve essere antecedente alla data del 01/05/2024 ed è comprovata dalle risultanze dei registri anagrafici anche autocertificabili.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli AT interessati, che le esamineranno di concerto.

La richiesta di scambio di sedi sottoscritte da entrambi gli interessati, vanno allegate alla domanda di assegnazione provvisoria presentata su POLIS o con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali. Tale richiesta da allegare sarà valutata esclusivamente in subordine alla domanda di assegnazione provvisoria ordinaria e solo in caso di suo mancato accoglimento.

Lo scambio di sedi fra coniugi configura l'istituto dell'assegnazione provvisoria.

Art. 4 - Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.

Art. 5 - Personale ATA

Gli Ambiti territoriali determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto della circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2024-2025 e delle istruzioni operative riportate nell'ipotesi di C.C.N.I. a.s. 2024-2025 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I .

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si rinvia ad un accordo successivo.

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Il presente accordo è da considerarsi nullo e privo di effetti in caso di mancanza di delega al livello regionale di cui art. 30 comma 4 lettera b5 del CCNL 2019- 2021, da parte del futuro C.C.N.I a.s. 2024-2025.

Le parti del presente accordo contrastanti con il futuro C.C.N.I a.s. 2024-2025 saranno considerate nulle e prive di effetti.

OO.SS firmatarie

P te Pubblica

ANIEF

IL DIRETTORE REGIONALE

_____ _____

CISL Scuola:

IL DIRIGENTE UFFICIO I

Firmato digitalmente da:
Serra Maria Luisa
Firmato il 28/05/2024 08:47
Seriale Certificato: 3580140
Valido dal 17/05/2024 al 17/05/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

_____ _____

FLC CGIL:

GILDA

SNALS CONSAL:

Mereu Simone
31.05.2024 10:03:52 UTC
